

Legge regionale 09 giugno 2022 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

Capo VI

Disposizioni in materia di patrimonio e demanio

Art. 65

(Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è aggiunto il seguente:

<<5 ter. Per quanto non diversamente previsto dal capo II della presente legge trova applicazione, ove compatibile, quanto disposto in materia di concessione in uso dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).>>.

Art. 66

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 9 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Qualora, entro i termini indicati dal comma 1, non siano state presentate ulteriori domande si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 ter e 3 quater, la concessione è

messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.>>;

b) dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:

<<3 ter. In caso di domanda per l'utilizzo a fini agricoli avanzata ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001 da soggetto avente il requisito di giovane imprenditore agricolo si procede all'assegnazione diretta al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda e, in caso di più domande avanzate ai sensi della norma citata, l'assegnazione avviene mediante sorteggio in seduta pubblica al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda.

3 quater. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, la comparazione può essere svolta, in luogo dei criteri di cui al comma 3, sulla base dei seguenti principi:

- a)** migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;
- b)** armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
- c)** valutazione degli standard qualitativi dei servizi;
- d)** misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.

3 quinquies. Oltre ai principi di cui al comma 3 quater la Giunta regionale può individuare uno dei seguenti principi per la comparazione delle domande di concessione:

- a)** qualità degli impianti e dei manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
- b)** valorizzazione paesaggistico-ambientale;
- c)** ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;
- d)** piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;
- e)** utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili.>>.